



CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 80 DEL 15/04/2026

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N. OGGETTO: 1821/2026 NEL GIUDIZIO (RG N. 15228/2024) PROMOSSO DA RA ST** C/COMUNE DI LECCE - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO (ART. 194 C. 1 LETT. A) TUEL 267/2000).**

Istruttoria del Dirigente del Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche
Ufficio Avvocatura: dott.ssa Monica Buscicchio

Premesso che

1. In data 14.11.2024 la Polizia Locale di Lecce notificava al sig. Ra** St** il verbale di accertamento di violazione n. VX1538/2024, con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., avendo rilevato che in data 16.10.2024 alle ore 14.34, in località SC 243 altezza KM 8+169 direzione Maglie, *"il conducente del veicolo TG CK6*** viaggiava alla velocità di 105,45 Km/h a fronte di 90 Km/h velocità massima consentita eccedendo di una velocità di 15,45 km/h"*;
2. Per tale violazione veniva comminata la sanzione di € 173,00 oltre € 13,54 per spese postali e amministrative, nonchè, la decurtazione di n. punti 3 dalla patente di guida;
3. Suddetta infrazione risultava rilevata a mezzo di apparecchiatura Project Automation K53800_Speed, solo approvata dal Ministero delle Infrastrutture e non anche omologata, come indicato espressamente nel verbale di accertamento;
4. Il sig. Ra** St**, rappresentato e difeso dall'avv. Gi** Pi**, impugnava il predetto verbale innanzi al Giudice di Pace di Lecce, eccependo l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità di cui sopra;
5. Si costituiva in giudizio il Comando di Polizia Locale per il tramite del Dirigente e del funzionario delegato;
6. Con sentenza n. 1821/2026 del 26.03.2026, notificata il 27.03.2026 ed acquisita al prot. n. 59169 del 30.03.2026, nel giudizio incardinato al Rg n. 15528/2024, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione atteso che, *"la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 del d. Lgs n. 285/1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (DPR n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse"*;
7. Il Giudice, pertanto, con la predetta sentenza accoglieva il ricorso annullava il verbale impugnato e *Condannava il Comune di Lecce a rivalere parte ricorrente delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 389,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 346,00 (€ 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase istruttoria, € 142,00 per la fase decisoria) per competenze, oltre spese generali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuta*;
8. In data 09.04.2026 l'avv. Gi** Pi**, a seguito di istanza dell'ufficio contenzioso (prot. n. 60536 del 31.03.2026), notificava il calcolo delle competenze dovute come da statuizione giudiziale acquisito al

prot. n. 65310/2026, da liquidarsi in favore del suo assittito, per l'importo di € 456,82 (quattrocentocinquantaseieuro/82) di cui:

Onorari	€ 346,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 51,90
Cassa avvocati (4%)	€ 15,92
Spese esenti	€ 43,00
Totale	€ 456,82

Operazione in franchigia da Iva ai sensi dell'art. 1 cc 54-89 l. 190/2014 così come modificato dalla l. 145/2018 - regime forfettario e non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 c. 67 l. 190/2014.

Considerata l'esecutività della sentenza n. 1821/2026 (prot. n. 59169/26), pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, nel giudizio promosso da Ra** St** c/ Comune di Lecce (RG N. 15228/2024), occorre procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, rientrante nella fattispecie dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, per **L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 456,82 (quattrocentocinquantaseieuro/82)** da liquidarsi in suo favore come da calcolo delle competenze trasmesso dall'avv. Gi** Pi** con nota prot. n. 65310/2026.

Considerato che

- L'art. 194 del TUEL prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti da:
- Sentenze esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

1. Della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
2. Della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
3. Della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Rilevato che i debiti derivanti da sentenza esecutiva, di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

Considerata, la natura propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone "ex se", in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il

provvedimento promana.

Precisato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Considerato che la Delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;

Viste le seguenti Deliberazioni

- Di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- Di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- Di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** l'istruttoria che precede;
- **Visto** il relativo parere della Commissione Consiliare in data _____;
- **Visto** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. _____ del _____;
- **Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** lo Statuto Comunale;

A _____ dei voti, resi ed espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. **RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, riveniente da sentenza n. 1821/2026 del Giudice di Pace di Lecce (prot. n. 59169/26), nel giudizio promosso da Ra** St** c/ Comune di Lecce (RG N. 15228/2024), per **L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 456,82 (quattrocentocinquantaseieuro/82)** da liquidarsi in suo favore come da calcolo delle competenze trasmesso dall'avv. Gi** Pi** con nota prot. n. 65310/2026;
2. **PRENOTARE** il sopracitato debito fuori bilancio sul capitolo 01111.10.3527027 "Oneri da contenzioso – riconoscimento DFB" esercizio 2026;
3. **DEMANDARE** al Dirigente del CDR 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche, la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del Debito Fuori Bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente atto;
4. **DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 e agli Organi di Controllo;
5. **DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.